



Convenzioni internazionali per la protezione delle donne dalle mutilazioni genitali femminili

Le MGF violano le principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani, ai diritti delle donne e ai diritti del fanciullo. Le convenzioni sottoscritte dai Paesi occidentali e africani, nel contrastare le MGF tendono a garantire alle donne e alle bambine:

- il diritto alla salute;
- il diritto a non essere soggetto a pratiche crudeli e degradanti;
- il diritto all'integrità fisica e sessuale;
- il diritto alla riproduzione.

Diritto alla salute.

Le MGF che compromettono la salute e la vita delle donne e dei bambini, rappresentano una palese violazione a numerose convenzioni ONU ed altri Organismi internazionali:

- *Dichiarazione Universale dei diritti umani* (1948): proclama il diritto di ogni essere umano di vivere in condizioni tali da godere buona salute e assistenza sanitaria e all'art. 3 stabilisce il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona;
- *Convenzione dei diritti del fanciullo* (1989): offre strumenti di prevenzione delle MGF e all'art. 24 stabilisce che gli Stati devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla salute del fanciullo;
- *Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne*, approvata dall'Unione Europea nel 1981: stabilisce la parità di accesso ai servizi sanitari, alla pianificazione familiare;
- *Carta africana sui diritti e il benessere del fanciullo* (1990): propone molti dei diritti della Convenzione sui diritti del fanciullo in nome dei quali si può promuovere il contrasto delle MGF;
- *Carta africana dei diritti umani e dei popoli* (1981): afferma che gli esseri umani sono inviolabili.

Diritto a non essere soggetto a trattamenti crudeli e degradanti.

Le MGF, secondo documenti internazionali, rappresentano una forma di trattamento crudele e degradante nei confronti delle donne e delle bambine:

- *Dichiarazione Universale dei diritti umani* (1948): l'art. 5 recita "nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti", e l'art. 22 recita "ognuno, come membro della società,ha diritti sociali e culturali indispensabili per la sua dignità e il libero sviluppo della sua personalità";
- *Convenzione ONU contro la tortura e altri trattamenti e punizioni disumani e degradanti* (1989): definisce la tortura come ogni azione che intenzionalmente

causa ad una persona pene gravi o sofferenze, fisiche e mentali, per motivi di discriminazione, in presenza o per conto di un funzionario pubblico;

- *Convenzione ONU sui diritti del fanciullo* (1989): l'art. 37 afferma che nessun bambino deve essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti;
- *Carta africana sui diritti e il benessere del fanciullo* (1990): l'art. 5 dichiara che ogni individuo ha il diritto al rispetto della dignità insita in ogni essere umano e al riconoscimento dello status legale e proibisce ogni forma di trattamento che viola tale dignità. Raccomanda inoltre agli Stati di eliminare pratiche sociali e culturali pericolose che influenzano il benessere, la dignità, la normale crescita e il normale sviluppo del bambino.

Diritto all'integrità fisica e sessuale.

Le MGF violano l'integrità fisica e sessuale delle donne e delle bambine, come sostenuto da documenti internazionali:

- *Dichiarazione universale dei diritti umani* (1948): l'art. 3 sostiene il diritto di ognuno alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona;
- *Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione delle donne* (1979): condanna ogni discriminazione sulla base del sesso, che ha come obiettivo quello di porre la donna in una condizione di inferiorità rispetto all'uomo;
- *Protocollo aggiuntivo alla Carta Africana sui diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa* (2003), conosciuto come il Protocollo di Maputo: nel promuovere la parità dei diritti tra uomo e donna, all'art. 5 impegna gli Stati a condannare e a proibire ogni pratica pregiudizievole che si ripercuote negativamente sui diritti umani delle donne, contrari agli standard internazionalmente riconosciuti e all'art. 14 afferma il diritto alla salute sessuale e riproduttiva.

Diritto alla riproduzione

- *Raccomandazione sull'uguaglianza dell'uomo e della donna nel matrimonio e nella famiglia* (1994), ad integrazione della Convenzione ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione delle donne, ha riconosciuto il diritto alla donna di programmare il numero dei figli;
- *Il Protocollo alla Carta africana sui diritti umani e dei popoli sui diritti delle donne in Africa* (Protocollo di Maputo, 2003), impegna gli Stati ad assicurare il diritto delle donne alle salute, compresa la salute sessuale e riproduttiva.

Dichiarazione di Ougadougou.

La Dichiarazione chiede l'adozione di leggi nazionali che condannino le mutilazioni dei genitali femminili, e la creazione di servizi speciali per il controllo dei flussi migratori dei circoncisori. Anche la prima Conferenza Ministeriale sui Diritti Umani dell'Organizzazione per l'Unità Africana (OAU), tenutasi nell'aprile del 1999 alle isole Mauritius, ha esortato gli Stati africani ad adoperarsi per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne e per l'abolizione delle pratiche culturali disumane e degradanti per le donne e per le bambine e i bambini.